



Registro dei Provvedimenti

N.9 del 29 maggio 2020

AUTORITA' GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

II COLLEGIO

Nella riunione del 29 maggio 2020, alla quale hanno preso parte l'Avv. Nicola Fabiano, Presidente, il Dott. Umberto Rapetto, Vice Presidente, l'Avv. Patrizia Gigante, Componente e la Dirigente, Avv. Maria Sciarrino;

Visto il reclamo presentato all'Autorità Garante in data 12 febbraio 2020 da XXX, con il quale, ai sensi dell'art. 66 della Legge n. 171/2018, chiede la rimozione dell'URL citato nell'istanza, che si riferisce ad un articolo pubblicato il 7 ottobre 2011 dal giornale online "XXX", relativo ad una vicenda giudiziaria che l'ha visto coinvolto;

Il ricorrente chiede in particolare a questa Autorità Garante:

- la rimozione di un URL pubblicato in data 7 ottobre 2011 intitolato "XXX":
- OMISSIS -;
- in subordine la cancellazione dall' URL, sopra indicato, della citazione del proprio nominativo, in particolare della fase finale: "*il commercialista XXX*"

Vista la Legge 21 dicembre 2018, n. 171;

Vista la documentazione in atti;

CONSIDERATO

Che il ricorrente ha in particolare lamentato il pregiudizio derivante alla propria reputazione personale e professionale dalla perdurante diffusione di informazioni relative alla vicenda giudiziaria che l'aveva coinvolto in passato;

Che l'URL indicato da XXX nella sua istanza del 13 febbraio, si riferisce ad un articolo risalente al mese di ottobre 2011;

Che la Corte d'Appello di Bologna in merito alla vicenda giudiziaria che ha visto coinvolto XXX, ha pronunciato in data 08/11/2018 sentenza di assoluzione dell'appellante "per non aver commesso il fatto";

Che alla luce della citata sentenza, XXX ha chiesto al giornale on-line "XXX", di provvedere alla rimozione dell'articolo sopra indicato, ma tale richiesta non ha trovato accoglimento da parte della testata giornalistica;

Che dagli ulteriori atti d'ufficio, in particolare, a seguito della nota del 14 febbraio 2020 con la quale questa Autorità ha invitato il titolare del trattamento - XXX - a fornire riscontro alle richieste del ricorrente, è emerso che il suddetto giornale "XXX" non ha provveduto

REPUBBLICA DI SAN MARINO



**AUTORITÀ GARANTE PER LA
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

alla rimozione dell'articolo sopra indicato ma si è limitato a richiedere all'interessato una rettifica o aggiornamento della notizia in questione;

Che ai fini della valutazione dell'esistenza dei presupposti per ritenere legittimamente esercitato il diritto all'oblio, occorre tenere conto, oltre che del fondamentale elemento costituito dal trascorre del tempo, anche dall'esito della sentenza e del venir meno dell'interesse pubblico;

Che dalla pubblicazione dell'articolo contenuto nel citato URL è trascorso un considerevole lasso temporale e che la notizia ha ormai esaurito i propri effetti in termini di esercizio del diritto di cronaca e del corrispondente interesse pubblico.

PER QUESTI MOTIVI L'AUTORITÀ GARANTE

Accoglie il ricorso di XXX e ordina al giornale online "XXX", nella persona del suo Direttore – XXX - ai sensi dell'art. 59 comma 2 della Legge 171/2018:

- di **rimuovere** con effetto immediato, dalla ricezione del presente provvedimento, l'URL indicato nella premessa del presente provvedimento
- in subordine la cancellazione, dal predetto URL, del nominativo del ricorrente, in particolare della fase finale: "*il commercialista XXX.*"

e di darne riscontro a questa Autorità.

Il mancato riscontro alla richiesta ai sensi dell'art. 59 è punito con la sanzione amministrativa di cui all'art. 72 comma 2 lettera d) della legge 171/2018.

Ai sensi dell'art. 69 della legge 171/2018, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso giurisdizionale ai sensi dell'art. 70 della legge 171/2018

San Marino, 29 maggio 2020

Il Dirigente
(Avv. Maria Sciarrino)

Il Collegio

Il presente Provvedimento è inviato: a XXX e al giornale online "XXX" nella persona del suo direttore, XXX.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Scala Bonetti, 2 - 47890 Repubblica San Marino
T +378 (0549) 885476 – segreteria.ufficio@agdpd.sm
www.garanteprivacy.sm